



COMUNE DI ROSTA

Provincia di Torino

Piazza Vittorio Veneto n° 1

10090 ROSTA - P.IVA 01679120012

Centr.011-956.88.11 - fax: 011-954.00.38 - commercio:011- 956.88.15

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Ufficio Attività Economiche e Produttive

Ordinanza n° 1078

DEFINIZIONE DEL PERIODO DELLE VENDITE DI FINE STAGIONE PER L'ANNO 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Richiamato l'art. 15 del D.L.vo 31/03/1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" recante la disciplina delle "vendite straordinarie";

Richiamato inoltre l'art. 14 della Legge Regionale n. 28 del 12 novembre 1999 e s.m.i. il quale prevede che la Giunta regionale fissa annualmente le date di avvio delle vendite di fine stagione e che i comuni a partire da tali date fissano annualmente la durata delle vendite di fine stagione fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo.

Vista la nota della Regione Piemonte prot. n° 0014984 del 29/11/2011 con la quale si informa delle date di inizio delle vendite di fine stagione, come fissato dalla Giunta Regionale con deliberazione n° 40-2947 del 28/11/2011, alle quali gli esercenti si devono attenere.

Considerato che il Comune di Torino, previa comunicazione a tutte le associazioni di categoria, ha disposto ordinanza n° 6727 del 06/12/2011 stabilendo il termine per le vendite di fine stagione invernali dal 5 gennaio 2012 al 1 marzo 2012 e per le vendite di fine stagione estive dal 7 luglio 2012 al 1 settembre 2012 e tenuto anche conto che i comuni della cintura si sono uniformati ai suddetti termini.

Visto il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali, decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare l'art. 107 che definisce funzioni e responsabilità della dirigenza;

DISPONE

di fissare il periodo di svolgimento **delle vendite di fine stagione invernali** per l'anno 2012 nel periodo:

05 gennaio 2012 – 1 marzo 2012

di fissare il periodo di svolgimento **delle vendite di fine stagione estive** per l'anno 2012 nel periodo:

07 luglio 2012 – 1 settembre 2012

Si precisa che ai sensi dell'art. 14 della Legge regionale n. 28 del 12 novembre 1999 la vendita di fine stagione deve essere preceduta da comunicazione al Comune contenente:

- ⇒ ***L'ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata la vendita***
- ⇒ ***La data di inizio e quella di cessazione della vendita***
- ⇒ ***Le percentuali degli sconti o ribassi praticati sui prezzi normali di vendita***
- ⇒ ***I testi delle asserzioni pubblicitarie, ai fini della corretta informazione al consumatore.***

Si fa presente che ai sensi dell'art. 15 c.3 della succitata Legge regionale: "nelle vendite di liquidazione e di fine stagione nonché delle vendite promozionali o nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione vendite fallimentari come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone".

Inoltre, ai sensi dell'art. 15 comma 5 del D.L.vo 114/98, "lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto".

Si avverte che l'attività deve essere comunque svolta nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Consumatori approvato con D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005.

Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell'art. 14 bis della L.R. 28/1999, introdotto dall'art. 3 della L.R. 27/2004 " *nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo* ", fatta eccezione per le "vendite promozionali effettuate sottocosto".

COMUNICA

In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dal presente provvedimento verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 22 comma 3 del D.L.vo 31 marzo 1998, n° 114 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 15 del decreto stesso, recante la disciplina delle vendite straordinarie di fine stagione.

Il seguente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Rosta e ne sarà data adeguata informazione agli esercizi commerciali. Avverso lo stesso è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 gg. dalla pubblicazione.

Rosta, 12/12/2011

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to Dott.ssa Michelina BONITO**